

Intestazione

(OMISSIS)

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:

Con sentenza nr 1435/2024 la Corte di appello di Milano accoglieva parzialmente l'appello proposto da Di.Gi. nei confronti di Be.Si. avverso la sentenza del Tribunale di Milano con cui era stata respinta la domanda di revisione delle condizioni di divorzio quali definite a seguito di accordo fra le parti recepito dal Tribunale di Milano con decreto n. cron. 14368/2022.

Rilevava che il primo Giudice aveva correttamente ritenuto che non si potesse considerare fatto nuovo la sopravvenuta omologazione della separazione dell'appellante dalla seconda moglie osservando che tale separazione era stata largamente preannunciata ed addirittura la seconda moglie aveva, con la lettera del 31 agosto 2022, dichiarato che avrebbe richiesto un sostanzioso contributo di mantenimento.

Riteneva pertanto che l'appellante, nel ponderare le condizioni dell'accordo di revisione dell'assegno divorzile, aveva considerato, o comunque ben lo poteva fare, che si sarebbe dopo poco trovato a dover far fronte al versamento anche di un contributo in favore della seconda moglie.

Sottolineava tuttavia che il Tribunale avrebbe comunque potuto riconsiderare l'equilibrio complessivo del rapporto economico fra le parti, anche tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'assegno divorzile, ben diverse da quelle per cui viene riconosciuto il contributo di mantenimento in sede di separazione senza dimenticare la lunga durata del matrimonio e l'età della Be.Si., 77 anni.

Riteneva che avuto riguardo all'importo della pensione netta percepita dal Di.Gi., pari ad Euro 3.238,55 nonché all'importo del contributo di mantenimento dovuto alla seconda moglie, doveva operarsi una leggera modifica della misura dell'assegno divorzile da Euro 1600,00 mensili ad Euro 1.400,00 ed una riduzione del contributo annuo per le spese mediche da 3000,00 Euro a 1.500,00 euro, considerando che comunque la Be.Si. poteva certamente usufruire delle prestazioni del sistema sanitario nazionale.

Con riguardo alle istanze istruttorie riteneva che il quadro documentale fosse già esaustivo sicché non vi era ragione di dare ingresso alle istanze istruttorie formulate dalle parti.

Avverso tale pronuncia Be.Si. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito Di.Gi. con controricorso e ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con il primo motivo si denuncia in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (pag. 8): per avere la Corte d'Appello disposto la riduzione dell'assegno divorzile previsto in favore della sig.ra Be.Si. in assenza dei presupposti normativamente previsti in tal senso, ovvero sia in assenza della necessaria sopravvenienza di giustificati motivi, come invece previsto dal dato normativo.

Con un secondo motivo si deduce in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 473-bis.29 c.p.c. e art. 5,6 comma, L. div.): per avere la Corte di appello disposto la riduzione dell'importo previsto in favore della sig.ra Be.Si. a titolo di rimborso forfettario delle spese mediche in quanto lo stesso costituiva non già una componente dell'assegno divorzile, bensì una pattuizione integrativa dello stesso avente natura negoziale come tale non sindacabile e/o modificabile dal Giudice in sede di revisione delle condizioni di divorzio.

Il ricorrente incidentale, a sua volta, censura la decisione della Corte di appello sotto il profilo della violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 3, cod. proc. civ., dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, e art. 2697 cod. civ.- per non avere la Corte di Appello di Milano in sede di rideterminazione dell'assegno divorzile tenuto conto delle circostanze reddituali proprie degli ex coniugi quali emerse dalla documentazione prodotta in causa.

Si sostiene che la Corte di Appello, seppure correttamente valutando la portata dell'accordo omologato della separazione dalla seconda moglie (di cui al precedente paragrafo 4), non avrebbe adeguatamente motivato la riduzione, minimale, del quantum cui il Di.Gi. è tenuto a versare.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 3, cod. proc. civ., dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, e art. 2697 cod. civ. per avere la Corte di appello "errato nel quantificare l'importo in Euro 1.500,00", in quanto, secondo il ricorrente incidentale, "la Signora Be.Si. potrebbe avanzare apposita istanza allo Stato per percepire un importo mensile, a mezzo assegno sociale, così da poter usufruire di un sostegno economico ai fini sanitari".

Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Com'è noto, è principio consolidato in dottrina e in giurisprudenza che le sentenze di divorzio, per quanto riguarda i rapporti economici o l'affidamento dei figli, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa, in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Ciò significa che l'attribuzione in favore di un ex coniuge dell'assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'emissione della sentenza di divorzio, ancorché ignorati dalla parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi consentiti dall'art. 395 c.p.c. (così Cass., Sez. 1, ordinanza n. 6639 del 06/03/2023; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14581 del 09/05/2022; v. anche Cass., Sez. 1, sentenza n. 2953 del 03/02/2017; Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 14143 del 20/06/2014; Cass., Sez. 1, sentenza n. 17320 del 25/08/2005; con specifico riferimento ai provvedimenti relativi ai figli minori v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 283 del 09/01/2020; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 214 del 11/01/2016).

Anche di recente questa Corte ha ribadito che la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, con la precisazione che la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi al giudicato di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate, essendo necessaria la modifica delle condizioni stabilite, a seguito di domanda ex art. 9 della L. n. 898 del 1970 (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4170 del 15/02/2024; Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 17618 del 18/07/2013).

A tali conclusioni questa Corte è ovviamente pervenuta anche con riferimento ai provvedimenti adottati all'esito dei procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 283 del 09/01/2020).

Il medesimo principio trova conferma nella riforma introdotta dal D.Lgs. n. 149 del 2022, applicabile al presente procedimento *ratione temporis*, ove nel titolo dedicato al "procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", tra le norme che disciplinano il giudizio di primo grado, vi è l'art. 473-bis.29 c.p.c., il quale stabilisce che "Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici."

Nella relazione illustrativa al D.Lgs. cit. si dà atto dell'orientamento fino maturato nel tempo, nei termini di seguito evidenziati: "La norma di cui all'articolo 473-bis.29 c.p.c. corrisponde a un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento (pur se sino a oggi, nella complessiva differenziazione dei riti, evidenziato soprattutto per i giudizi di separazione, divorzio, scioglimento delle unioni civili e i procedimenti relativi ai

figli nati fuori del matrimonio) per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole (si pensi, tra i molti esempi, alle decisioni relative all'assegno di mantenimento o divorzile, a quelle relative all'assegnazione della casa familiare, alle modalità di affidamento dei figli minori e di mantenimento degli stessi e di quelli anche maggiorenni non economicamente indipendenti) vengono sempre emanati rebus sic stantibus..."

In sintesi, le statuizioni conseguenti alla pronuncia di divorzio sono dotate di una stabilità propria del giudicato, che, come tale, copre il dedotto e il deducibile, ma, trattandosi di decisioni destinate ad incidere su rapporti personali ed economici suscettibili di evoluzione e modifica nel corso del tempo, il giudicato opera solo rebus sic stantibus ed è possibile rivedere le condizioni in esso fissate, in modo tale che possano essere adeguate alle nuove situazioni, ma solo per dare rilievo alle sopravvenienze, non potendo altrimenti essere alterata la incontrovertibilità propria della decisione passata in giudicato, che impedisce di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio in virtù di situazioni verificatisi prima che si formasse il giudicato.

Nella specie il ricorrente ha avviato con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 5.4.2023 un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo l'eliminazione o la riduzione dell'assegno previsto in favore della ex moglie nel decreto n. cron. 14368/2022 pubblicato il 14.9.2022, con cui era stato recepito l'accordo raggiunto dagli ex coniugi nell'ambito di un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio promosso dal medesimo in data 31.3.2022.

A sostegno della nuova richiesta di modifica promossa a breve distanza dall'altra, il Di.Gi. ha allegato un peggioramento delle proprie condizioni economiche causato dall'intervenuto obbligo dello stesso di corrispondere un assegno di mantenimento pari ad Euro 800,00 anche alla sua seconda moglie, dalla quale pure si era separato.

Ora, come viene dato atto dallo stesso Giudice di merito "tale separazione era stata largamente preannunciata ed addirittura la seconda moglie aveva, con la lettera del 31 agosto 2022, dichiarato che avrebbe richiesto un sostanzioso contributo di mantenimento".

Il versamento di un assegno di mantenimento per la Corte distrettuale non rappresentava un fatto nuovo sopravvenuto sicché il Di.Gi. "nel ponderare quindi le condizioni dell'accordo di revisione dell'assegno divorzile parte appellante ben ha considerato, o comunque ben poteva considerare, che si sarebbe dopo poco trovato a dover far fronte al versamento anche di un contributo in favore della seconda moglie".

Stante l'assenza di un fatto sopravvenuto, idoneo alla revisione dell'assegno divorzile, il giudice del gravame non avrebbe dovuto riconsiderare l'equilibrio complessivo del rapporto economico fra le parti.

La riduzione dell'assegno divorzile nei termini stabiliti dalla Corte di appello non trova pertanto alcuna giustificazione.

Con riguardo alla seconda censura si deve osservare che il contributo forfettario per le spese mediche rappresenta una integrazione che trova non solo "causa" nel divorzio, ma era anche strettamente attinente all'oggetto di tale giudizio, trattandosi dell'obbligo, rientrante nei doveri di solidarietà post coniugale, di versare una somma ad integrazione di quanto recepito nelle condizioni economiche del decreto con cui è stato recepito dal Tribunale l'accordo degli ex coniugi.

Detto accordo rientra nella autonomia negoziale e pur non essendo assoggettato al rispetto dei criteri dettati dall'art. 5 L. n. 898/1970, assume rilievo ai fini della revisione ex art. 9 L. div. e di esso il giudice della famiglia deve tenere conto quantunque non possa intervenire direttamente su di esso se sussistono le condizioni che giustificano la revisione delle condizioni economiche del divorzio ex art. 9 L. 898/1970 (Cass 2024 nr 18843).

Ne consegue che in assenza di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, idoneo a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, quell'accordo non potrà essere intaccato.

L'accoglimento dei motivi posti a base del ricorso principale non possono che condurre al rigetto dei motivi veicolati dal ricorrente in via incidentale in quanto entrambi muovono dal presupposto dell'esistenza non accertata di circostanze sopravvenute idonee a modificare gli equilibri economici della coppia realizzati con l'accordo recepito dal Tribunale con decreto n. cron. 14368/2022 e sono essenzialmente diretti a sollecitare una nuova ed autonoma valutazione dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti che è stata già compiuta con il predetto accordo.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso principale va accolto mentre va rigettato il ricorso incidentale con conseguente cassazione della decisione impugnata che va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del controricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2025.